

## **CONFIDI TRENTO IMPRESE – Società cooperativa**

Sede legale/direzionale: 38122 TRENTO, Via San Daniele Comboni, 7

Sede operativa: 38121 TRENTO, Via del Brennero, 182

Telefono: 0461 – 431800 Fax: 0461 - 431810

C.F. – P.I. – Nm C.C.I.A.A. Trento: 00274390228

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.: n. 111  
codice mecc. 19517.2

Numero iscrizione Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157724

Sito internet: [www.confiditrentinoimprese.it](http://www.confiditrentinoimprese.it)

E-mail: [info@cti.tn.it](mailto:info@cti.tn.it) Pec: [info@pec.cti.tn.it](mailto:info@pec.cti.tn.it)



## **Aggiornamento n. 9 del 12 gennaio 2017**

### **FOGLIO INFORMATIVO FIDEJUSSIONE “AUTOTRASPORTATORI”**

#### Cos' è la fidejussione “Autotrasportatori”

Il Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 25 novembre 2011 n. 219 dispone che le imprese di trasporto sono tenute a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno, secondo una delle seguenti modalità:

a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1 del regolamento CE 1071/2009;

b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del sopra citato articolo 7 paragrafo 1.

Il Confidi, in qualità di Intermediario Finanziario, può rilasciare quindi la fidejussione a favore della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito “PAT”), dietro richiesta dell'Azienda per un importo pari a quanto richiesto dall'art. 7 del regolamento CE 1071/2009.

### **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

#### Quota di iscrizione

Per le aziende che, come stabilito dall'articolo 9 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare socie del Confidi è previsto il pagamento di una **quota di iscrizione** così determinata:

- 1 Quota di Capitale sociale (minimo 1 azione): **euro 25,82**
- **tassa di ammissione: euro 124,18**

Le azioni sottoscritte e versate dal Socio/Cliente costituiscono per lo stesso oneri contributivi ai sensi dell'articolo 99 c.3 del Testo Unico Imposte sui Redditi, e possono pertanto essere detratte dal reddito dell'esercizio in cui sono corrisposte.

Le stesse saranno rimborsate al valore nominale in caso di uscita dal Confidi nel rispetto delle norme statutarie in materia di rimborso delle quote sociali.

Lo statuto è visionabile presso la sede del Confidi e liberamente scaricabile dal sito [www.confiditrentinoimprese.it](http://www.confiditrentinoimprese.it)

#### Spese di istruttoria

Importo fisso di **euro 100,00**

#### Commissioni di garanzia

Pari allo **0,50 % annuo** dell'importo della Fidejussione rilasciata.

Il corrispettivo richiesto (**spese istruttoria + commissioni di garanzia**) va versato al momento del rilascio della fidejussione e successivamente con cadenza annuale secondo espressa richiesta del Confidi (in caso di proroga tacita).

#### **Altri costi**

Viene richiesto inoltre il rimborso delle marche da bollo (**n. 1 da euro 16,00**) da applicarsi sul modello di Fidejussione.

Tutti i costi precedentemente riportati non sono rimborsabili.

---

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

### RECESSO E RECLAMI

La fidejussione rilasciata avrà validità un anno dalla data di rilascio e si intenderà tacitamente rinnovata e prorogata di anno in anno ove non venga disdettata dal Confidi, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi alla PAT almeno 3 mesi prima della scadenza originaria o successiva annuale.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di insolvenza del Socio/Cliente e di pagamento del Confidi alla PAT dell'importo garantito, dalla restituzione da parte del Socio/Cliente inadempiente di quanto dal Confidi corrisposto alla PAT.

Il Confidi potrà rivalersi nei confronti del Socio/Cliente per l'importo pagato all'Amministrazione Finanziaria, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, e delle spese sostenute per il recupero del credito.

#### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

1. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e il Confidi, relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo **ufficio.reclami@cti.tn.it**. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.

Il/la sottoscritto/a .....  
dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

.....  
Data

.....  
Firma